

GUIDA • NORMATIVA

D.Lgs. 81/08 organizzato per ruoli

Obblighi specifici di DL, RSPP, Medico Competente, RLS, Preposto e Lavoratore

Versione

1.0

Aggiornata al

2026-06-23

Risorsa gratuita scaricabile da <https://www.123consulenza.com>

Indice

Il datore di lavoro 1

Il dirigente 1

Il preposto 1

Il lavoratore 2

RSPP e ASPP 2

Il medico competente 2

Il RLS 2

Gli addetti alle emergenze 3

La delega di funzioni - art. 16 3

Tabella sanzioni per ruolo 3

D.Lgs. 81/08 organizzato per ruoli

Il Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) organizza la prevenzione aziendale attraverso un sistema di ruoli interconnessi: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, RSPP, ASPP, RLS e medico competente. Ogni figura ha specifici obblighi, responsabilità e potere di iniziativa. La guida presenta gli articoli applicabili a ciascun ruolo, le interazioni reciproche, le sanzioni penali e amministrative previste in caso di violazione e la centralità della delega di funzioni ex art. 16. Strumento orientativo, non sostituisce la consulenza giuridica personalizzata.

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro (DL) è definito dall'art. 2 c.1 lett. b) come il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, colui che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva avendo potere di spesa. L'art. 17 ne stabilisce gli obblighi non delegabili: a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR; b) la designazione del RSPP.

Gli obblighi delegabili (art. 18) comprendono la nomina del medico competente, la designazione degli addetti alle emergenze, la fornitura dei DPI, l'informazione e formazione, la sorveglianza sanitaria, la consultazione del RLS, l'aggiornamento delle misure di prevenzione. Il DL risponde penalmente delle scelte organizzative e dei mezzi destinati alla sicurezza.

CONFORMITÀ · Obblighi non delegabili

DVR e nomina RSPP restano sempre in capo al datore di lavoro. Una delega che includesse anche questi obblighi sarebbe nulla per la parte eccedente.

Il dirigente

Il dirigente (art. 2 c.1 lett. d)) attua le direttive del DL organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Gli obblighi sono in larga misura coincidenti con quelli del DL ex art. 18, ad eccezione di valutazione dei rischi e nomina RSPP. Il dirigente risponde di omessa vigilanza sull'osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

- Designazione preventiva dei lavoratori incaricati delle emergenze (con il DL).
- Affidare i compiti tenendo conto delle capacità e condizioni dei lavoratori.
- Fornire i DPI e vigilare sul loro utilizzo.
- Richiedere l'osservanza delle norme aziendali di sicurezza.
- Adottare misure di controllo per la corretta applicazione delle procedure.
- Aggiornare le misure in funzione dei mutamenti organizzativi e produttivi.

Il preposto

Il preposto (art. 2 c.1 lett. e)), in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione e esercitando

un funzionale potere di iniziativa. Il D.L. 146/2021 ha rafforzato la sua centralità: l'individuazione formale è divenuta obbligatoria e l'art. 19 c.1 lett. f-bis impone al preposto di interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato.

ATTENZIONE · Sanzioni dirette

Il preposto risponde direttamente ex art. 56: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per omessa vigilanza; ammenda da 196,33 a 982,81 euro per altre violazioni dell'art. 19.

Il lavoratore

Il lavoratore (art. 2 c.1 lett. a)) è la persona che svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere. L'art. 20 ne disciplina gli obblighi, sanzionati dall'art. 59.

- ☐ Prendersi cura della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro.
- ☐ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL, dirigenti e preposti.
- ☐ Utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze, mezzi di trasporto e DPI.
- ☐ Segnalare immediatamente al DL, dirigente o preposto le deficienze rilevate.
- ☐ Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza, segnalazione, controllo.
- ☐ Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
- ☐ Partecipare ai programmi di formazione e addestramento.
- ☐ Contribuire all'adempimento degli obblighi del datore di lavoro.

RSPP e ASPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, art. 32) è designato dal DL e collabora alla valutazione dei rischi, propone misure preventive, partecipa alla riunione periodica (art. 35). L'incarico richiede titoli specifici (laurea o diploma con moduli A+B+C) e aggiornamento di 40 ore in cinque anni per il modulo B. L'ASPP è l'addetto, opera come supporto al RSPP. Va sottolineato: RSPP è organo consultivo del DL, non è tecnicamente sanzionato per il singolo infortunio, ma può rispondere come concorrente per colpa professionale qualora la sua errata valutazione tecnica abbia indotto in errore il datore di lavoro.

Il medico competente

Il medico competente (art. 25) collabora alla valutazione dei rischi, programma e effettua la sorveglianza sanitaria, istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio, esprime i giudizi di idoneità alla mansione, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno (o con periodicità diversa motivata), partecipa alla riunione periodica. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 41 (sorveglianza sanitaria obbligatoria per esposizioni a rischio rumore oltre soglia, vibrazioni, chimici, biologici, MMC, VDT con uso continuativo > 20 ore settimanali, etc.).

Il RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47) è eletto o designato dai lavoratori. Le aziende fino a 15 dipendenti possono optare per il RLS territoriale (RLST). L'art. 50 ne elenca le attribuzioni: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva, ricezione del DVR, ricorso alle autorità. La formazione iniziale è di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore (aziende fino a 50 lavoratori) o 8 ore (oltre 50).

Addetti alle emergenze

Figura	Riferimento	Formazione iniziale	Aggiornamento
Addetto antincendio livello 1	DM 02/09/2021	4 ore	2h ogni 5 anni
Addetto antincendio livello 2	DM 02/09/2021	8 ore	5h ogni 5 anni
Addetto antincendio livello 3	DM 02/09/2021	16 ore (con esame VVF)	8h ogni 5 anni
Addetto primo soccorso gruppo A	DM 388/2003	16 ore	6h ogni 3 anni
Addetto primo soccorso gruppi B-C	DM 388/2003	12 ore	4h ogni 3 anni

Delega di funzioni - art. 16

La delega di funzioni è ammessa salvo che per gli obblighi non delegabili di cui all'art. 17. Per essere valida deve risultare: a) da atto scritto con data certa; b) il delegato deve possedere requisiti di professionalità ed esperienza; c) deve attribuire al delegato autonomia di spesa e poteri di organizzazione; d) deve essere accettata per iscritto; e) deve essere data tempestiva pubblicità. La delega non esonera il delegante dall'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite; tale obbligo si intende assolto in caso di adozione e efficace attuazione del modello organizzativo ex art. 30 (modello 231).

INFO · Subdelega

L'art. 16 c.3-bis ammette la subdelega previa intesa con il datore di lavoro, con i medesimi requisiti formali. Non è ammessa una catena di subdeleghe successive.

Tabella sanzioni

Ruolo	Articolo violato	Sanzione tipica
DL - mancata redazione DVR (rischio alto)	art. 17 / 55 c.1 a)	Arresto 4-8 mesi o ammenda 5.000-15.000

DL - mancata nomina RSPP	art. 17 / 55 c.1 a)	Arresto 4-8 mesi o ammenda 5.000-15.000
DL/Dirigente - omessa formazione	art. 37 / 55 c.5 c)	Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200
Preposto - omessa vigilanza	art. 19 / 56	Arresto fino a 2 mesi o ammenda 491-1.474
Lavoratore - inosservanza obblighi	art. 20 / 59	Arresto fino a 1 mese o ammenda 245-737
Medico competente - violazioni art. 25	art. 58	Arresto fino a 3 mesi o ammenda 491-2.456

ATTENZIONE · Prescrizione obbligatoria

Per le violazioni penali con pena alternativa (arresto o ammenda), il D.Lgs. 758/1994 impone all'organo di vigilanza l'emissione di prescrizione obbligatoria con termine per adempiere. L'adempimento e il pagamento di 1/4 del massimo dell'ammenda estinguono il reato.

Fonti normative

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico Sicurezza —

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>

D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. L. 215/2021

D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 - Prescrizione

D.M. 2 settembre 2021 - Formazione antincendio

D.M. 15 luglio 2003 n. 388 - Primo soccorso

Cassazione penale sez. IV, sent. 49821/2012 - delega di funzioni

Cassazione penale sez. IV, sent. 39158/2013 - posizione di garanzia

D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies

Hai bisogno di assistenza?

Affidati al nostro team di esperti — sopralluogo gratuito.

DVR — Documento di Valutazione dei Rischi

Redazione e aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08. Sopralluogo, misurazioni e procedure operative.

RSPP esterno

Incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, formazione obbligatoria inclusa.

HACCP — Sistema di autocontrollo alimentare

Manuale HACCP, formazione alimentaristi, gestione allergeni e tracciabilità per pubblici esercizi.

Richiedi un preventivo gratuito

Telefono: +39 06 99 68 846

Email: info@123consulenza.com

Online: https://www.123consulenza.com/preventivo/?utm_source=pdf&utm_campaign=truc

